



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO
DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE VR5 “DELLE VALLI”**

(Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 18.02.2013)

PREMESSA

- I. La DGRV n. 3936 del 12/12/06 ha suddiviso la Provincia di Verona in 8 “Distretti di Protezione Civile e di Antincendio Boschivo” sui quali organizzare attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e di informazione alla popolazione;
- II. La Giunta Provinciale con deliberazione n. 114 del 14/06/2007 ha approvato l'elenco degli Enti capofila dei distretti di protezione civile ed antincendio boschivo così come individuati dalla DGRV;
- III. Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 25 del 14 giugno 2005 il comune di Legnago è stato indicato come comune capofila del Distretto VR5 delle Valli

Articolo 1

Definizione

- I. Il Distretto di protezione civile VR 5 denominato “delle Valli” è costituito dai seguenti 17 comuni: San Giovanni Lupatoto, Zevio, Angiari, Bovolone, Isola Rizza, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, S. Pietro di Morubio, Casaleone, Cerea, Concamarise, Sanguinetto, Castagnaro, Legnago, Villa Bartolomea.

Articolo 2

Obiettivi del Distretto

- I Il Distretto si propone gli scopi di:
 1. Coordinare la presenza del volontariato di protezione civile, in relazione alla realizzazione di programmi formativi, alla predisposizione di esercitazioni e manifestazioni ed alla partecipazione alla colonna mobile regionale;
 2. Favorire l'integrazione di tutte le attività di protezione civile ricadenti del Distretto anche attraverso forme di convenzione tra EE.LL, con altri soggetti istituzionali operanti e con il volontariato di P.C;
 3. Catalizzare attorno alla dimensione del Distretto l'organizzazione e la rappresentanza dei gruppi di volontari di P.C.;
 4. Sviluppare una propria pianificazione nell'ambito delle problematiche del Distretto;
 5. Programmare le necessità di risorse, i finanziamenti di mezzi e dotazioni e le azioni di formazione tenendo conto delle attività di Distretto;
 6. Razionalizzare sul proprio territorio la disponibilità di mezzi e dotazioni;
 7. organizzare le componenti attive del sistema di protezione civile secondo la logica del Distretto;
 8. Proporre esercitazioni/manifestazioni sulla base di scenari che coinvolgano almeno il distretto interessato, operando con coordinamenti a scala di Distretto.

Articolo 3

Organi del Distretto

- I. Sono organi del Distretto:
 1. il Comitato dei Sindaci;
 2. il Comitato dei Coordinatori.

Articolo 4

Comitato dei Sindaci

- I. Il Comitato dei sindaci è costituito dai sindaci (o loro delegati) dei Comuni del Distretto.
- II. Partecipano al Comitato dei Sindaci senza diritto di voto il Coordinatore referente dei volontari del distretto e l'Assessore provinciale alla protezione civile (o suo delegato).
- III. Il Comitato ha il compito di definire le politiche del distretto, individuando l'ente capofila e promuovendo attività e iniziative volte a migliorare l'organizzazione e la cultura della protezione civile sul territorio.
- IV. Il Comitato nomina un proprio presidente ed un vicepresidente, nonché concorda la funzione di Comune referente. L'incarico decade con la scadenza del mandato di Sindaco o con la decadenza della maggioranza dei sindaci del Distretto.
- V. Il presidente (o il vicepresidente in sua assenza) convoca e presiede il Comitato dei sindaci:
 1. almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
 2. quando la convocazione viene richiesta dal Sindaco di uno dei Comuni partecipanti;
 3. quando la convocazione viene richiesta dall'assessore provinciale di riferimento.
- VI. La convocazione, qualora non rivesta carattere di urgenza, avviene entro 20 giorni dalla richiesta.

Articolo 5

Norme di funzionamento e rappresentanza in seno al comitato dei Sindaci

- I. Le sedute del Comitato dei Sindaci sono valide al verificarsi della presenza della maggioranza delle quote millesimali assegnate ai Comuni.
- II. Ad ogni Comune viene assegnata un quota voto millesimale per il 50% (arrotondato all'intero per complessivi 493 millesimi) come quota di presenza individuale e per la quota restante in proporzione al numero di abitanti riferiti al 31/12/2008.
- III. Le quote millesimali assegnate vengono riviste ogni 3 anni.
- IV. Nel caso di forme associative (Unioni o Consorzi) alle quali è delegato il Servizio di Protezione Civile, la rappresentanza in seno al distretto non è delegabile e resa di competenza del Sindaco.

- V. Le decisioni del Comitato dei Sindaci, che impegnano il distretto verso altri soggetti, sono assunte con la votazione favorevole da parte della maggioranza delle quote millesimali assegnate.

Comune	Popolazione al 31/12/2008	Quota millesimale singola (29/1000)	Quota millesimale popolazione	Quota millesimale assegnata
Angiari	2.044	29	7	36
Bovolone	15.536	29	55	84
Casaleone	6.112	29	22	51
Castagnaro	4.117	29	15	44
Cerea	16.198	29	57	86
Concamarise	1.066	29	4	33
Isola Rizza	3.227	29	11	40
Legnago	25.488	29	90	119
Oppeano	9.005	29	32	61
Palù	1.270	29	4	33
Ronco all'Adige	6.182	29	22	51
Roverchiara	2.806	29	10	39
San Giovanni Lupatoto	23.485	29	83	112
San Pietro di Morubio	2.987	29	11	40
Sanguinetto	4.108	29	15	44
Villa Bartolomea	5.750	29	20	49
Zevio	14.112	29	50	79
	143.493	493	507	1.000

Articolo 6 Funzioni dell'ente capofila – Segreteria del Distretto

- I. L'ente capofila mette a disposizione del Distretto un ufficio di segreteria con funzione di raccordo e coordinamento tra i Comuni del Distretto. L'ufficio avrà il compito di:
 1. curare i rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati, tra cui la Provincia di Verona e la Regione del Veneto, per tutte le attività che sono proprie del Distretto;
 2. individuare gli spazi per le riunioni degli organi del Distretto;
 3. predisporre e trasmettere le convocazioni per le riunioni degli organi del Distretto;
 4. redigere il verbale delle riunioni del Comitato dei sindaci e trasmetterlo ai Comuni afferenti ed alla Provincia;
 5. trasmettere ai singoli Comuni le comunicazioni indirizzate al Distretto e viceversa;
 6. curare gli adempimenti conseguenti alle decisioni del Comitato dei sindaci.
- II. La segreteria per le parti tecnico specialistiche si avvale di 4 tecnici esperti nominati dal Comitato dei Sindaci.

Articolo 7 Comitato dei coordinatori

- I. Il Comitato dei coordinatori è costituito da rappresentanti dei gruppi comunali e dai presidenti delle associazioni di protezione civile convenzionate con i comuni del Distretto
- II. Il comitato dei Coordinatori ha i seguenti compiti di indirizzo ed organizzativi:

1. concordare l'attività formativa ed addestrativa comune ai Gruppi;
 2. individuare la capacità del Distretto relativamente alla colonna mobile definendo, inoltre, la catena di chiamata per l'attivazione della colonna mobile;
 3. proporre iniziative utili ad una più efficace organizzazione della protezione civile ed alla diffusione della cultura di protezione civile sul territorio.
- III. Il Comitato elegge tra i propri membri il coordinatore referente e il vice coordinatore che durano in carica per tre anni.
- IV. Il Comitato individua inoltre un segretario che può essere scelto tra i membri del Comitato o essere individuato al di fuori dello stesso tra i volontari di protezione civile del distretto.
- V. Il Coordinatore referente presiede il Comitato dei Coordinatori e l'Assemblea dei Volontari. Partecipa inoltre al Comitato dei Sindaci con compiti di raccordo e funge da punto di riferimento per le attività dei volontari organizzate dalla Provincia nel distretto.
- VI. Il segretario verbalizza le sedute del Comitato e dell'Assemblea dei volontari e trasmette copia del verbale all'ente capofila del distretto.
- VII. Le convocazioni ed il verbale delle sedute vengono trasmesse all'Amministrazione Provinciale che, se opportuno o richiesto, può partecipare al Comitato con una propria rappresentanza senza diritto di voto.

Articolo 8

Assemblea dei volontari

- I. L'assemblea dei volontari è costituita da tutti i volontari del Distretto e dal rappresentante della Provincia.
- II. Può essere convocata su richiesta del Comitato dei coordinatori o del Comitato dei Sindaci o dell'Amministrazione Provinciale per raccogliere indicazioni e proposte sulla programmazione delle attività dei volontari del distretto ed informare su ogni iniziativa ed evento che sia necessario o opportuno divulgare.
- III. Le convocazioni ed il verbale delle sedute vengono trasmesse all'Amministrazione Provinciale.

Articolo 9

Mutuo soccorso

- I. In caso di emergenza nei territori contermini i Comuni che fanno parte del Distretto sono tenuti ad attività di mutuo soccorso attraverso:
 1. la messa a disposizione, in via temporanea, dei mezzi ed attrezzature del servizio di protezione civile.
 2. la disponibilità all'impiego dei propri volontari secondo le opportune procedure di attivazione e fatte salve analoghe priorità di intervento in sede locale.

Articolo 10
Organi di supporto – Ufficio Protezione Civile

- I. Ogni Comune individua un ufficio di protezione civile un funzionario responsabile.
- II. L'ufficio ha il compito di seguire tutte le attività tecnico-amministrative dell'ente tra cui la redazione e l'aggiornamento del piano comunale, il raccordo tra l'Amministrazione ed i gruppi di volontariato presenti sul territorio.
- III. Tale Ufficio, in accordo con i rispettivi Uffici degli altri enti, curerà l'aggiornamento dell'elenco delle risorse dei mezzi e materiali a disposizione del Comune per l'attività di protezione civile e fornirà copia di tale elenco al Comune capofila che curerà la diffusione dei dati tra i Comuni associati.

Articolo 11
Modalità di approvazione e modifica del regolamento

- I. Il presente regolamento costituisce un atto auto-regolamentare del distretto di protezione civile e non comporta oneri a carico degli enti aderenti.
- II. Il presente regolamento e le successive modifiche vengono approvate dal Comitato dei Sindaci con votazione qualificata pari ad almeno i 2/3 dei millesimi assegnati.
- III. Copia del regolamento approvato, e delle eventuali modifiche, viene inviato ai Comuni aderenti che con provvedimento comunale ne dispongono la presa d'atto.
- IV. Qualora il Distretto dovesse essere dotato di personalità giuridica e cambiare le proprie modalità di funzionamento, dovrà essere predisposta una apposita convenzione che regolerà i rapporti funzionali ed economici tra i Comuni aderenti.

Articolo 12
Obblighi economici reciproci e modalità di suddivisione delle spese

- I. Ogni Comune si impegna a contribuire alle spese di gestione e per l'acquisto di beni del Distretto disponendo apposite voci nel proprio bilancio.
- II. Il Comune di Legnago si impegna a mettere a disposizione del Distretto la sede ed il magazzino distrettuale parzialmente finanziato con la Delibera di Giunta Regionale del 29 dicembre 2009, n. 4216.
- III. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune Capofila presenta apposito Bilancio consuntivo e di previsione delle spese necessarie per il Distretto per l'approvazione da parte del Comitato dei Sindaci.
- IV. Le modalità di suddivisione delle spese di gestione e di investimento sono suddivise con il seguente criterio generale:

1. Spese generali o per dotazioni condivise: quota secondo le percentuali di rappresentanza calcolate ai sensi dell'art. 5.
 2. Spese per dotazioni in uso esclusivo: quota per intero del Comune avente la piena disponibilità del bene.
- V. Il Comune Capofila su richiesta del Comitato dei Sindaci, e verificata la compatibilità di Bilancio dell'Ente, può essere incaricato dell'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento del Distretto.
- VI. Le somme anticipate dal Comune Capofila devono essere rimborsate dai Comuni afferenti nell'anno di competenza della spesa sostenuta.
- VII. I progetti e le richieste di finanziamenti dei Comuni non in regola con il versamento delle quote di competenza non potranno essere presentati al Comitato dei Sindaci per l'ottenimento di punteggi ai fini delle graduatorie di bandi e concorsi.

